

Regolamento elettorale di Ateneo

Titolo I – Principi generali

Articolo 1 – Contenuto del regolamento

1. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le procedure di elezione degli organi e delle cariche accademiche dell'Ateneo.

Articolo 2 – Calendario delle elezioni degli organi dell'Ateneo

1. Il decano dei professori ordinari, su invito del Senato accademico, indice le elezioni del rettore e stabilisce le date delle votazioni in modo che le stesse siano comprese tra il centottantesimo e il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del rettore in carica, periodo entro il quale devono comunque essere concluse le operazioni di voto.

2. Il rettore indice le elezioni per le componenti elettive in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione e fissa le date delle votazioni nel periodo compreso tra il centonovantesimo e il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato di ciascuna componente, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

3. La procedura di individuazione delle componenti non elettive in Consiglio di amministrazione, previste dall'art. 8, comma 2, lett. b) e c) dello Statuto, deve concludersi entro il 15 luglio antecedente la scadenza del mandato.

Titolo II – Elezione del rettore

Articolo 3 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo:

- a) tutti i docenti dell'Ateneo che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni;
- b) tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni;
- c) tutti i rappresentanti degli studenti presenti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e alle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 4 – Voto ponderato del personale tecnico-amministrativo al fine dell'elezione del rettore

1. I voti del personale tecnico-amministrativo contribuiscono all'elezione del rettore in misura ponderata corrispondente al 20% del numero dei docenti aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 5 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del rettore sono indette dal decano dei professori ordinari, su invito del Senato accademico, con atto contenente l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto, nonché del numero dei seggi e dell'ubicazione degli stessi.

Articolo 6 – Commissione elettorale

1. Il Senato accademico nomina una Commissione elettorale composta da:

- a) il decano dei professori ordinari;
- b) un professore associato;
- c) un ricercatore, anche a tempo determinato;
- d) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;
- e) uno studente, designato dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico.

La Commissione è presieduta dal decano dei professori ordinari, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.

2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale di Ateneo, raccogliere le proposte di candidatura, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione del risultato elettorale; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 7 – Presentazione delle candidature

1. Le candidature possono essere proposte non oltre il 35° giorno precedente la data fissata per la prima votazione. Il decano renderà subito noto l'elenco delle candidature mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo.

2. Sarà cura del decano organizzare riunioni affinché i candidati abbiano modo di esporre i propri programmi.

3. I nominativi dei candidati di cui al precedente comma 1 saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

Articolo 8 – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per categoria di appartenenza, viene affisso almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono fare opposizione, entro il 6° giorno precedente le elezioni, alla Commissione elettorale, la quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima della data fissata per le elezioni.

Articolo 9 – Convocazione

1. La convocazione degli aventi diritto al voto per l'elezione del rettore deve precedere di almeno sette giorni la data di inizio delle votazioni.
2. La convocazione è effettuata mediante nota del decano trasmessa, tramite posta elettronica, all'indirizzo telematico istituzionale della struttura di appartenenza dell'elettore. Sarà cura della struttura comunicare la convocazione a ciascun interessato.

Articolo 10 – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto saranno costituiti più seggi elettorali, ciascuno composto da:
 - un professore ordinario;
 - un professore associato;
 - un ricercatore, anche a tempo determinato;
 - un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.Tali componenti sono nominati dal decano che indica anche il presidente e il vicepresidente del seggio.
2. Il seggio opera validamente sempre che siano presenti almeno tre dei suoi componenti.

Articolo 11 – Operazioni di scrutinio

1. Il presidente di ciascun seggio, terminate le operazioni di voto, rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale ad esse relativo.
2. La Commissione elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che si svolgeranno in seduta pubblica, sino alla compilazione della graduatoria finale, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 7, dello Statuto.
3. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza prescritta dall'art. 6, comma 7, dello Statuto, è proclamato eletto dal decano.

Articolo 12 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del Senato accademico, indice le elezioni del rettore e fissa le date delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 60 giorni dalla cessazione dalla carica.

Titolo III – Elezioni delle rappresentanze in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e, nel Nucleo di valutazione e nella Consulta degli studenti

Capo A – Elezioni dei rappresentanti in Senato accademico dei direttori di dipartimento, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo

Articolo 13 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per la designazione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento e dei rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari tutti i docenti dell'Ateneo che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni.
2. Ha diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento, i direttori che ricoprono tale carica alla data di indizione delle elezioni.
4. Hanno diritto all'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari i professori di seconda fascia e i ricercatori anche a tempo determinato che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni.
5. Ha diritto all'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 14 – Collegi elettorali

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei professori associati e dei ricercatori anche a tempo determinato in Senato accademico, sono individuate le aree scientifico-disciplinari di cui al D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le suddette elezioni saranno costituiti quattordici distinti collegi, uno per ogni area. I docenti eserciteranno i propri diritti elettorali nell'ambito del collegio corrispondente all'area scientifico-disciplinare a cui appartengono. Risulteranno eletti quattro professori associati e quattro ricercatori, anche a tempo determinato, che hanno raggiunto il maggior

numero di preferenze, calcolate in percentuale rispetto al numero dei votanti, con priorità per coloro che appartengono alle aree scientifico-disciplinari non rappresentate tra quelle di afferenza della componente dei direttori di dipartimento.

Articolo 15 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti in Senato accademico dei direttori di dipartimento, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, nella composizione prevista dall'art. 7 dello Statuto, sono indette dal rettore con decreto, contenente l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi saranno resi noti anche con successivo provvedimento.

Articolo 16 – Commissione elettorale

1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:

- a) un professore ordinario;
- b) un professore associato;
- c) un ricercatore, anche a tempo determinato;
- d) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.

Il rettore indica anche il presidente, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.

2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale di Ateneo, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 17 – Candidature dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico-amministrativo in Senato accademico

1. Per l'elezione dei rappresentanti in Senato accademico dei professori associati, dei ricercatori, anche a tempo determinato, e del personale tecnico-amministrativo, le candidature possono essere presentate non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.

2. L'Ufficio elettorale provvederà a rendere noti gli elenchi dei candidati, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni. Lo stesso Ufficio renderà, altresì, noto, sempre mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, l'elenco nominativo di tutti i direttori di dipartimento.

3. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori associati e dei ricercatori, anche a tempo determinato, i nominativi dei candidati, per ciascuno dei collegi di cui al precedente art. 14, saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, i nominativi dei candidati, di cui al precedente comma 2, saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto. Per l'elezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento, i nominativi di cui al precedente comma 2, saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

Articolo 18 – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per collegio di appartenenza, viene affisso almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.

2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono fare opposizione, entro il 6° giorno precedente le elezioni, alla Commissione elettorale, la quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima della data fissata per le elezioni.

Articolo 19 – Convocazione

1. La convocazione degli aventi diritto al voto per l'elezione delle rappresentanze in Senato accademico di cui al presente capo deve precedere di almeno sette giorni la data di inizio delle votazioni.

2. La convocazione è effettuata mediante nota del rettore trasmessa, tramite posta elettronica, all'indirizzo telematico istituzionale della struttura di appartenenza dell'elettore. Sarà cura della struttura comunicare la convocazione a ciascun interessato.

Articolo 20 – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti più seggi elettorali, ciascuno composto da:

- un professore ordinario;
- un professore associato;
- un ricercatore, anche a tempo determinato;
- un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.

Tali componenti sono nominati dal rettore che indica anche il presidente e il vicepresidente del seggio.

2. Il seggio opera validamente sempre che siano presenti almeno tre dei suoi componenti.

Articolo 21 - Operazioni di voto e di scrutinio

1. Il presidente di ciascun seggio, terminate le operazioni di voto darà inizio a quelle di scrutinio, che si svolgeranno in

seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.

2. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli eletti.

Articolo 22 – Individuazione degli eletti

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento in Senato accademico, sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi diciotto posti della predetta graduatoria.

2. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori associati e dei ricercatori, anche a tempo determinato, in Senato accademico, per ciascun collegio elettorale, sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale.

Risulteranno eletti coloro che si saranno utilmente collocati nella predetta graduatoria, nel numero e con le modalità indicate dal precedente articolo 14, comma 2, e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i quattordici collegi delle aree scientifico-disciplinari eleggeranno quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori anche a tempo determinato;

b) l'elezione prioritaria dei docenti delle aree scientifico-disciplinare non rappresentate tra quelle di afferenza dei direttori di dipartimento e, per le rimanenti posizioni, l'individuazione di non più di un docente per area scientifico-disciplinare.

3) Risulteranno eletti coloro che avranno avuto le maggiori percentuali utili per entrare nella graduatoria dei quattro professori associati e dei quattro ricercatori, anche a tempo determinato. In caso di parità di percentuali, sia all'interno di un'area, sia nel confronto fra aree diverse, prevarrà il candidato più anziano nel ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

4. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in Senato accademico, sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi due posti della predetta graduatoria. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 23 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale di riferimento e nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 22. Quando la relativa graduatoria sia esaurita o non consenta il rispetto dei superiori criteri, vengono indette elezioni suppletive e fissate le date delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.

2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo B – Elezione dei rappresentanti degli studenti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione

Articolo 24 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.

2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università, alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 25 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all'albo telematico dell'Ateneo.

2. Il decreto di indizione contiene l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi.

Articolo 26 – Commissione elettorale

1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:

a) un docente, che la presiede;

b) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;

c) uno studente, designato dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico.

2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 27 – Liste dei candidati

1. Le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.

2. Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla.

3. Non è ammessa la lista recante denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.

4. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di almeno 75 studenti aventi diritto al voto.

5. Le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme autenticate dei candidati per accettazione e dall'indicazione di almeno un presentatore, avente diritto al voto, in qualità di responsabile, con firma autenticata di accettazione da parte dello stesso.
6. Ogni studente può presentare una sola lista.
7. Le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente indicare il nome e il cognome dello studente, il corso da questi frequentato e il numero di matricola universitaria, laddove esistente.
8. Sono nulle le candidature e le sottoscrizioni che risultino incomplete dei predetti dati.
9. Ogni lista deve comprendere un numero di candidature non superiore al numero dei seggi da attribuire ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 dello Statuto.
10. Le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
11. L'Ufficio elettorale assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
12. Le liste e le relative candidature, riscontrate regolari dall'Ufficio elettorale, saranno rese note, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
13. Avverso l'esclusione delle liste è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, da proporsi entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al responsabile di lista. La Commissione si pronuncia nelle 24 ore successive.

Articolo 27 bis - Propaganda elettorale

1. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sono stabilite dalla Commissione elettorale in modo da garantire la parità di trattamento tra le associazioni studentesche interessate iscritte all'Albo.
2. Vengono fissati a cura dell'Università appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e messe a disposizione aule per lo svolgimento di assemblee.

Articolo 28 – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 30 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto sulla base di una dichiarazione scritta dell'Ufficio elettorale, riportata nel verbale delle operazioni di voto.
3. L'elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.

Articolo 29 – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti più seggi elettorali, ciascuno composto da:
 - a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;
 - b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all'Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.
2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.
4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.
5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.

Articolo 30 – Operazioni di voto e di scrutinio

1. Alle operazioni di voto possono assistere anche i rappresentanti di lista, i cui nominativi devono essere comunicati all'Ufficio elettorale dal responsabile della relativa lista, almeno quattro giorni prima dell'inizio delle votazioni; i rappresentanti devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista contraddistinta dalla medesima numerazione, non più di uno per seggio.
2. La scheda elettorale è predisposta con l'indicazione, in apposite caselle, delle denominazioni che servono ad individuare le varie liste, secondo l'ordine progressivo loro assegnato.
3. Il voto di lista deve essere espresso dall'elettore in modo non equivoco, con l'apposizione di un segno nello spazio apposito.
4. L'elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della lista votata, scrivendo il nominativo del relativo candidato nello spazio apposito.
5. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno sulla lista prescelta, ma abbia scritto un nominativo appartenente ad una lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto.
6. Nei casi di omonimia sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del candidato prescelto.
7. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
8. In caso di contestazione di un voto, il presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il componente del seggio o il rappresentante di lista che ha sollevato la contestazione formula il suo rilievo nell'apposito verbale. La Commissione elettorale decide in merito.
9. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli eletti.

Articolo 31 – Attribuzione dei seggi

1. L'attribuzione alle varie liste dei sei seggi, per il Senato accademico, dei due seggi, per il Consiglio di amministrazione e dei due seggi, per il Nucleo di valutazione, avviene su base proporzionale.

A tale scopo, la Commissione elettorale:

- a) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi di lista riportati nei singoli seggi elettorali;
 - b) determina il totale dei voti validi riportati da tutte le liste e divide tale totale per sei per il Senato accademico e per due per il Consiglio di amministrazione e per il Nucleo di valutazione, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale;
 - c) assegna ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; nel caso in cui non venissero assegnati tutti i seggi, i seggi residui verranno assegnati alle liste che hanno riportato resti maggiori. In caso di parità dei resti, l'attribuzione del seggio viene effettuata per sorteggio.
2. All'interno di ciascuna lista i seggi conseguiti vengono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
3. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 32 – Completamento del percorso di studi di primo livello

1. I rappresentanti degli studenti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale dell'Università di Catania entro l'anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.

Articolo 33 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'ordine di preferenza.
2. In caso di esaurimento della graduatoria non si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo C - Elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta degli studenti.

Articolo 33 bis – Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i rappresentanti degli studenti in carica, alla data di indizione delle elezioni, nel rispettivo Consiglio di dipartimento o di struttura didattica speciale.

Articolo 33 ter – Operazioni di voto

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti, in carica nei Consigli di dipartimento e di struttura didattica speciale, sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento o dal presidente della struttura didattica speciale, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore di dipartimento o il presidente della struttura didattica speciale predispose le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 31 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. E' compito del direttore convocare, anche attraverso posta elettronica, l'assemblea degli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di indizione delle votazioni.
4. L'assemblea sarà presieduta dallo studente rappresentante nel consiglio di dipartimento o di struttura didattica speciale più anziano per anno di iscrizione e, a parità di anno di iscrizione, dallo studente con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente dell'assemblea designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
5. Per la validità dell'assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.
6. La predetta assemblea elegge il rappresentante degli studenti del rispettivo Consiglio di dipartimento o di struttura didattica speciale, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulterà eletto colui che, nell'ambito della predetta graduatoria, avrà ottenuto il maggior numero di voti.
7. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di iscrizione al corso di studio di appartenenza; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
8. Il presidente dell'assemblea provvederà a trasmettere il verbale contenente l'esito della votazione al direttore di dipartimento o al presidente della struttura didattica speciale, che proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
9. È compito del direttore di dipartimento o del presidente della struttura didattica speciale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; il direttore di dipartimento o il presidente della struttura didattica speciale decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
10. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni e durano in carica un biennio, subordinatamente alla durata del mandato di rappresentante nei consigli di dipartimento o di struttura didattica speciale.

Articolo 33 quater – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

Titolo IV – Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Nucleo di valutazione (abrogato)

Articolo 34 – Elettorato attivo e passivo (abrogato)

Articolo 35 – Indizione delle elezioni (abrogato)

Articolo 36 – Commissione elettorale (abrogato)

Articolo 37 – Presentazione delle candidature (abrogato)

Articolo 38 – Elenco degli elettori (abrogato)

Articolo 39 – Seggi elettorali (abrogato)

Articolo 40 – Operazioni di scrutinio (abrogato)

Articolo 41 – Completamento del percorso di studi di primo livello (abrogato)

Articolo 42 – Anticipata cessazione dalla carica (abrogato)

Titolo V – Elezione degli organi del Dipartimento

Capo A – Elezione del direttore del Dipartimento

Articolo 43 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i docenti che afferiscono al dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari a tempo pieno che afferiscono al dipartimento alla data di indizione delle elezioni. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari, e comunque dalla terza votazione, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati a tempo pieno che afferiscono al dipartimento alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 44 – Operazioni di voto

1. Le elezioni del direttore di dipartimento sono indette, su invito del rettore, dal decano dei professori ordinari del Dipartimento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'orario e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il decano predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato del direttore in carica.
3. Almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, gli interessati presentano al decano le proprie candidature accompagnate da un programma. Sarà cura del decano organizzare riunioni affinché i candidati abbiano modo di esporre i propri programmi. Successivamente alla seconda votazione, altri interessati, compresi i professori associati, possono presentare al decano la propria candidatura, almeno cinque giorni prima della data fissata per la terza votazione. Tra la seconda e la terza votazione dovranno intercorrere almeno 7 giorni lavorativi.
4. È, altresì, compito del decano:
 - a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
 - b) organizzare e presiedere la Commissione elettorale, designando due componenti della stessa tra i docenti afferenti al Dipartimento, che lo affiancheranno nello svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale. Nel caso in cui il decano o i componenti risultino candidati, gli stessi sono sostituiti.
5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 45 – Individuazione dell'eletto

1. Il direttore del dipartimento è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di candidato unico, alla quarta votazione il direttore del dipartimento è eletto a maggioranza dei votanti.
2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
3. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano, il quale provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. L'eletto entra in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 46 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, indice le elezioni del direttore di dipartimento e fissa la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo B – Elezione dei componenti della Giunta di dipartimento

Articolo 47 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori nella Giunta di dipartimento rispettivamente i professori ordinari, i professori associati ed i ricercatori che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori nella Giunta di dipartimento rispettivamente i professori ordinari, i professori associati ed i ricercatori a tempo indeterminato che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni, con esclusione del direttore del dipartimento, componente di diritto.

Articolo 48 – Operazioni di voto

1. Le elezioni dei componenti della Giunta di dipartimento sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L'elenco nominativo degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, distinto per categoria di appartenenza, viene comunicato agli stessi, a cura del direttore del dipartimento, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
4. È compito del direttore del dipartimento:
 - a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
 - b) nominare, tra i docenti afferenti al dipartimento, la commissione elettorale, per lo svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale. Il direttore indica il presidente della commissione elettorale.
5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 49 – Individuazione degli eletti

1. Per l'elezione dei componenti della Giunta di dipartimento, sulla base dei voti espressi, saranno formate tre graduatorie finali, una per i professori ordinari, una per i professori associati, una per i ricercatori. Risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi due posti di ciascuna delle predette graduatorie.
2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
3. Il direttore del dipartimento proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 50 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale di riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, il direttore del dipartimento, su invito del rettore, provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo B bis – Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca in seno ai Consigli di dipartimento e di struttura didattica speciale

Articolo 50 bis – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato di ricerca che fanno capo a ciascun Dipartimento o struttura didattica speciale, alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato di ricerca che fanno capo a ciascun Dipartimento o struttura didattica speciale, alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 50 ter – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca in seno ai Consigli dei dipartimenti e di struttura didattica speciale sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Il decreto di indizione contiene l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi.
3. Il rettore fissa le date delle votazioni in concomitanza con le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 2, comma 2,

del presente regolamento

Articolo 50 quater – Commissione elettorale

1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:
 - a) un docente, che la presiede;
 - b) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;
 - c) uno studente, designato dai rappresentati in seno al Senato accademico.
2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 50 quinquies – Presentazione delle liste e delle candidature

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI (Presentazione liste)

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.
 2. Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla.
 3. Non è ammessa la lista recante denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.
 4. Le liste dei candidati degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico devono essere corredate dalle firme di almeno 15 studenti aventi diritto al voto.
 5. Le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme autenticate dei candidati per accettazione e dall'indicazione di almeno un presentatore, avente diritto al voto, in qualità di responsabile, con firma autenticata di accettazione da parte dello stesso.
 6. Ogni studente può presentare una sola lista.
 7. Le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente indicare il nome e il cognome dello studente, il corso da questi frequentato, il dipartimento di appartenenza e il numero di matricola universitaria.
 8. Sono nulle le candidature e le sottoscrizioni che risultino incomplete dei predetti dati.
 9. Ogni lista deve comprendere un numero di candidature non superiore al numero dei seggi da attribuire
 10. Le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
 11. L'Ufficio elettorale assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
 12. Le liste e le relative candidature, riscontrate regolari dall'Ufficio elettorale, saranno rese note, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
 13. Avverso l'esclusione delle liste è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, da proporsi entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al responsabile di lista. La Commissione si pronuncia nelle 24 ore successive.
- ##### RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI DI RICERCA (Presentazione candidature)
14. Per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi le candidature possono essere presentate non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
 15. L'Ufficio elettorale provvederà a rendere noto l'elenco dei candidati, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Articolo 50 sexies – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 30 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto sulla base di una dichiarazione scritta dell'Ufficio elettorale, riportata nel verbale delle operazioni di voto.
3. L'elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.

Articolo 50 septies – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da:
 - a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;
 - b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all'Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni. I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.
2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.
4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.
5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.

Articolo 50 octies – Operazioni di voto e di scrutinio

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

1. Alle operazioni di voto possono assistere anche i rappresentanti di lista, i cui nominativi devono essere comunicati all'Ufficio elettorale dal responsabile della relativa lista, almeno quattro giorni prima dell'inizio delle votazioni; i

rappresentanti devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista contraddistinta dalla medesima numerazione, non più di uno per seggio.

2. La scheda elettorale è predisposta con l'indicazione, in apposite caselle, delle denominazioni che servono ad individuare le varie liste, secondo l'ordine progressivo loro assegnato.

3. Il voto di lista deve essere espresso dall'elettore in modo non equivoco, con l'apposizione di un segno nello spazio apposito.

4. L'elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della lista votata, scrivendo il nominativo del relativo candidato nello spazio apposito.

5. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno sulla lista prescelta, ma abbia scritto un nominativo appartenente ad una lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto.

6. Nei casi di omonimia sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del candidato prescelto.

7. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.

8. In caso di contestazione di un voto, il presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il componente del seggio o il rappresentante di lista che ha sollevato la contestazione formula il suo rilievo nell'apposito verbale. La Commissione elettorale decide in merito.

9. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli eletti.

RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI DI RICERCA

10. Per le operazioni di voto verrà predisposta una scheda elettorale riportante i nominativi dei candidati di cui al precedente art. 50 *quiquies*, comma 15. L'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

11. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.

12. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli eletti.

Articolo 50 *novies* - Attribuzione dei seggi e individuazione degli eletti

1. In base a quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, dello Statuto di Ateneo, nella determinazione complessiva del numero dei rappresentanti da eleggere, pari al 15% dei componenti di ciascun Consiglio di dipartimento, alla data di indizione delle elezioni, con arrotondamento all'unità superiore.

Due rappresentanti verranno eletti tra gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che hanno presentato la candidatura.

2. Nei dipartimenti a cui non afferiscono corsi di dottorato di ricerca, la rappresentanza verrà attribuita alla componente degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.

3. Nei Dipartimenti in cui gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca siano in numero pari o inferiore al numero dei rappresentanti da eleggere non si procede ad elezioni, in quanto la rappresentanza verrà attribuita di diritto.

4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

5. Ai fini dell'attribuzione dei seggi alle liste la Commissione elettorale:

a) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi di lista riportati nei singoli seggi elettorali;

b) determina il totale dei voti validi riportati da tutte le liste e divide tale totale per i seggi da attribuire ottenendo in tal modo il quoziente elettorale;

c) assegna ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; nel caso in cui non venissero assegnati tutti i seggi, i seggi residui verranno assegnati alle liste che hanno riportato resti maggiori. In caso di parità dei resti, l'attribuzione del seggio viene effettuata per sorteggio.

6. All'interno di ciascuna lista i seggi conseguiti vengono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

7. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.

RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI DI RICERCA

8. Risulteranno eletti i candidati che si saranno collocati ai primi due posti della graduatoria finale.

9. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 50 *decies* – Completamento del percorso di studi di primo livello

1. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di dipartimento e nelle strutture didattiche speciali che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale facente capo allo stesso dipartimento o struttura didattica speciale, entro l'anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.

Articolo 50 *undecies* – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'ordine di preferenza.

2. In caso di esaurimento della graduatoria si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo B *ter* – Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di dipartimento

Articolo 50 *duodecies* – Elettorato attivo e passivo

1. Ha diritto all'elettorato attivo tutto il personale tecnico- amministrativo in servizio presso ciascun dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Ha diritto all'elettorato passivo tutto il personale tecnico-amministrativo, in servizio presso ciascun dipartimento alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 50 *terdecies* – Operazioni di voto

1. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno ai Consigli dei dipartimenti sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L'elenco nominativo degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo viene comunicato agli stessi, a cura del direttore del dipartimento, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
4. È compito del direttore del dipartimento:
 - a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
 - b) organizzare la Commissione elettorale, designando un docente che la presiede e due componenti della stessa tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, per lo svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale.
5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 50 *quaterdecies* – Individuazione degli eletti

1. Sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria finale. Risulterà eletto un numero di rappresentanti pari ad un quinto del personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento, alla data di indizione delle elezioni, con l'arrotondamento all'unità superiore e secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria finale.
2. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
3. Il presidente della commissione proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 50 *quindecies* – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo C – Elezione dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica dipartimentale

Articolo 51 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i docenti che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti i docenti a tempo indeterminato che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 52 – Operazioni di voto

1. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica dipartimentale sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L'elenco nominativo degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, distinto per categoria di appartenenza, viene comunicato agli stessi, a cura del direttore del dipartimento, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
4. È compito del direttore del dipartimento:
 - a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
 - b) nominare, tra i docenti afferenti al dipartimento, la commissione elettorale, per lo svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale. Il direttore indica il presidente della commissione elettorale.
5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione;

la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 53 – Individuazione degli eletti

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica dipartimentale, sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria finale. Risulteranno eletti sei docenti secondo l'ordine di collocazione nella predetta graduatoria.
2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
3. Il direttore del dipartimento proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 54 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale di riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, il direttore del dipartimento, su invito del rettore, provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo D – Elezione dei rappresentanti degli studenti e del rappresentante dei dottorandi di ricerca nella Commissione paritetica dipartimentale

Articolo 55 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale tutti i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio che fanno capo al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio che fanno capo al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
3. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca nella Commissione paritetica dipartimentale tutti i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 56 – Operazioni di voto

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti e del rappresentante dei dottorandi di ricerca sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 31 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L'elenco nominativo di tutti gli aventi diritto all'elettorato passivo, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso, a cura del direttore del dipartimento, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, all'albo telematico dell'Ateneo.
4. Gli aventi diritto all'elettorato passivo che siano esclusi dall'elenco possono chiedere di esservi inseriti, esibendo al direttore del dipartimento una dichiarazione di iscrizione rilasciata dall'Area della didattica.
5. È compito del direttore del dipartimento convocare, anche attraverso posta elettronica, l'assemblea degli aventi diritto al voto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, nonché l'assemblea degli aventi diritto al voto per l'elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca, entrambe almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni.
6. Ciascuna delle predette assemblee sarà presieduta dallo studente più anziano per anno di immatricolazione e, a parità di anno di immatricolazione, dallo studente con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente dell'assemblea designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
7. Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.
8. Le predette assemblee eleggono rispettivamente i rappresentanti degli studenti ed il rappresentante dei dottorandi di ricerca, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, saranno formate le relative graduatorie finali. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi cinque posti della graduatoria; per l'elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca, risulterà eletto colui che si sarà collocato al primo posto della graduatoria.
9. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
10. Il presidente di ciascuna assemblea provvederà a trasmettere la delibera contenente l'esito della votazione al direttore del dipartimento, che proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
11. È compito del direttore del dipartimento decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; il direttore del dipartimento decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
12. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 57 – Completamento del percorso di studi di primo livello

1. I rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale facente capo al medesimo Dipartimento entro l'anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.

Articolo 58 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

Titolo VI – Elezione degli organi della Scuola denominata “Facoltà di Medicina”

Capo A – Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Coordinamento della Facoltà di Medicina

Articolo 59 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di studio di area medica, facenti capo ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina, alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca di area medica, facenti capo ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina, alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 60 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Coordinamento della Facoltà di Medicina sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Il decreto di indizione contiene l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi.
3. Il rettore fissa le date delle votazioni nel periodo compreso tra il centonovantesimo e il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Articolo 61 – Commissione elettorale

1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:
 - a) un docente, che la presiede;
 - b) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;
 - c) uno studente, designato dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico.
2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 62 – Presentazione delle candidature

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Coordinamento della Facoltà di Medicina, le candidature possono essere presentate non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
2. L'Ufficio elettorale provvederà a rendere noto l'elenco dei candidati, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. I nominativi dei candidati di cui al precedente comma 2 saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

Articolo 63 – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno **30** giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto sulla base di una dichiarazione scritta dell'Ufficio elettorale, riportata nel verbale delle operazioni di voto.
3. L'elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.

Articolo 64 – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da:
 - a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;
 - b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all'Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima

- della data fissata per le elezioni. I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.
2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
 3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.
 4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.
 5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.

Articolo 65 – Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
2. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli studenti eletti.
3. Risulterà eletto un numero di candidati pari al 15% dei componenti del Coordinamento alla data di indizione delle elezioni, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria finale.
4. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
5. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 66 – Completamento del percorso di studi di primo livello

1. I rappresentanti degli studenti nel Coordinamento della Facoltà di Medicina che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale, facente capo ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina, entro l'anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.

Articolo 67 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale, a condizione che lo stesso abbia ottenuto almeno un voto.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo B – Elezione dei rappresentanti, nel Coordinamento della Facoltà di Medicina, dei coordinatori dei dottorati di ricerca, dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, dei componenti delle Giunte di dipartimento, dei direttori delle scuole di specializzazione, dei direttori dei Dipartimenti assistenziali

Articolo 68 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, per l'elezione del rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca nel Coordinamento della Facoltà di Medicina, tutti i coordinatori dei dottorati di ricerca che fanno capo ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, per l'elezione dei rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale nel Coordinamento della Facoltà di Medicina, tutti i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina alla data di indizione delle elezioni, ad eccezione dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, in quanto membri di diritto del Coordinamento.
3. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, per l'elezione dei rappresentanti dei componenti delle Giunte di dipartimento nel Coordinamento della Facoltà di Medicina, tutti i componenti delle Giunte dei dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina alla data di indizione delle elezioni.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, per l'elezione dei direttori delle Scuole di specializzazione nel Coordinamento della Facoltà di Medicina, tutti i direttori delle Scuole di specializzazione che fanno capo ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina alla data di indizione delle elezioni.
5. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, per l'elezione dei direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria nel Coordinamento della Facoltà di Medicina, tutti i direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria, alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 69 – Operazioni di voto

1. Le elezioni del rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca e dei rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, dei componenti delle Giunte di dipartimento, dei direttori delle Scuole di specializzazione, dei direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria, sono indette, su invito del rettore, dai rispettivi decani, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Ciascun decano predisporre le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. È compito di ciascuno dei decani convocare, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica, l'assemblea degli aventi diritto al voto di propria competenza.
4. Ciascuna delle predette assemblee è presieduta dal rispettivo decano, il quale designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
5. Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.
6. Le predette assemblee eleggono rispettivamente il rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca, i

rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, i rappresentanti dei componenti delle Giunte di dipartimento, i rappresentanti dei direttori delle Scuole di specializzazione, i rappresentanti dei direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria.

La votazione si svolgerà a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, saranno formate le relative graduatorie finali; per l'elezione del rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca risulterà eletto colui che si sarà collocato al primo posto della graduatoria; per l'elezione dei rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi tre posti della predetta graduatoria; per l'elezione dei rappresentanti dei componenti delle Giunte di dipartimento, risulteranno eletti quattro docenti secondo l'ordine di collocazione nella predetta graduatoria, ma con priorità per i ricercatori universitari che abbiano ottenuto voti; per l'elezione dei rappresentanti dei direttori delle Scuole di specializzazione, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi tre posti della predetta graduatoria; per l'elezione dei rappresentanti dei direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi quattro posti della predetta graduatoria.

7. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.

8. Il presidente di ciascuna assemblea proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.

9. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

10. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 70 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale di riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, il decano, su invito del rettore, provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.

2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo C – Elezione del presidente del Coordinamento della Facoltà di Medicina

Articolo 71 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i componenti del Coordinamento della Facoltà di Medicina alla data di indizione delle elezioni.

2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari a tempo pieno che fanno parte del Coordinamento della Facoltà di Medicina alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 72 – Operazioni di voto

1. L'elezione del presidente del Coordinamento della Facoltà di Medicina avviene, su invito del rettore, nella prima seduta utile appositamente convocata, almeno cinque giorni prima della stessa, anche attraverso posta elettronica, dal decano dei professori ordinari che fanno parte del Coordinamento.

2. La seduta è presieduta dal decano, il quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.

4. Il Coordinamento elegge il presidente, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.

5. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.

6. Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano, il quale provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.

7. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 73 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, convoca un'apposita seduta del Coordinamento in modo che il presidente venga eletto entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.

2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo D – Elezione dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica della Facoltà di Medicina

Articolo 74 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i docenti che afferiscono ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina alla data di indizione delle elezioni.

2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti i docenti a tempo indeterminato che afferiscono ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 75 – Operazioni di voto

1. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica della Facoltà di Medicina sono indette, su invito del rettore, dal presidente del Coordinamento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.

2. Il presidente predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.

3. L'elenco nominativo degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, distinto per categoria di appartenenza, viene comunicato agli stessi, a cura del presidente, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

4. È compito del presidente:

a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;

b) organizzare e presiedere la Commissione elettorale, designando due componenti della stessa tra i docenti afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina, che lo affiancheranno nello svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale.

5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 76 – Individuazione degli eletti

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica della facoltà di Medicina, sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria finale. Risulteranno eletti dodici docenti secondo l'ordine di collocazione nella predetta graduatoria.

2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.

3. Il presidente proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.

4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 77 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale di riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, il presidente, su invito del rettore, provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.

2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo E – Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca nella Commissione paritetica della Facoltà di Medicina

Articolo 78 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica della Facoltà di Medicina tutti i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio che fanno capo ai dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina alla data di indizione delle elezioni.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca nella Commissione paritetica della Facoltà di Medicina tutti i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 79 – Operazioni di voto

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti e dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca sono indette, su invito del rettore, dal presidente del Coordinamento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.

2. Il presidente del Coordinamento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 31 ottobre precedente la scadenza del mandato.

3. È compito del presidente del Coordinamento convocare, anche attraverso posta elettronica, l'assemblea degli aventi diritto al voto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, nonché l'assemblea degli aventi diritto al voto per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca, entrambe almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni.

4. Ciascuna delle predette assemblee sarà presieduta dallo studente più anziano per anno di immatricolazione e, a parità di anno di immatricolazione, dallo studente con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente dell'assemblea designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

5. Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.
6. Le predette assemblee eleggono rispettivamente i rappresentanti degli studenti ed i rappresentanti dei dottorandi di ricerca, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, saranno formate le relative graduatorie finali. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi dieci posti della graduatoria; per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi due posti della graduatoria.
7. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
8. Il presidente di ciascuna assemblea provvederà a trasmettere la delibera contenente l'esito della votazione al presidente del Coordinamento, che proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
9. È compito del presidente del Coordinamento decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; il presidente del Coordinamento decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
10. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 80 – Completamento del percorso di studi di primo livello

1. I rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica della Facoltà di Medicina che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale facente capo ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina entro l'anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.

Articolo 81 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

Titolo VII – Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio e del presidente del Consiglio di corso di studio, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto

Capo A – Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio con un numero di studenti superiore a cinquecento

Articolo 82 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per ciascun Consiglio di corso di studio tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti al rispettivo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo per ciascun Consiglio di corso di studio tutti gli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al rispettivo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 83 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio con più di cinquecento studenti sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Il decreto di indizione contiene l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi.
3. Il rettore fissa le date delle votazioni nel periodo compreso tra il centonovantesimo e il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Articolo 84 – Commissione elettorale

1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:
 - a) un docente, che la presiede;
 - b) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;
 - c) uno studente, designato dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico.
2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 85 – Liste dei candidati

1. Le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.
2. Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla.
3. Non è ammessa la lista recante denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.
4. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di almeno 15 studenti aventi diritto al voto per i corsi di studio con un numero di studenti iscritti inferiore o uguale a 1500, di almeno 20 studenti aventi diritto al voto per i corsi

di studio con un numero di studenti iscritti superiore a 1500.

5. Le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme autenticate dei candidati per accettazione e dall'indicazione di almeno un presentatore, avente diritto al voto, in qualità di responsabile, con firma autenticata di accettazione da parte dello stesso.

6. Ogni studente può presentare una sola lista.

7. Le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente indicare il nome e il cognome dello studente, il corso da questi frequentato e il numero di matricola universitaria.

8. Sono nulle le candidature e le sottoscrizioni che risultino incomplete dei predetti dati.

9. Ogni lista deve comprendere un numero di candidature non superiore al numero dei seggi da attribuire, pari al 15% dei componenti di ciascun Consiglio di corso di studio alla data di indizione delle elezioni.

10. Le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.

11. L'Ufficio elettorale assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

12. Le liste e le relative candidature, riscontrate regolari dall'Ufficio elettorale, saranno rese note, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

13. Avverso l'esclusione delle liste è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, da proporsi entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al responsabile di lista. La Commissione si pronuncia nelle 24 ore successive.

Articolo 86 – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 30 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.

2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto sulla base di una dichiarazione scritta dell'Ufficio elettorale, riportata nel verbale delle operazioni di voto.

3. L'elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.

Articolo 87 – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da:

a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;

b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all'Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni. I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.

2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.

3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.

4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.

5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.

Articolo 88 – Operazioni di voto e di scrutinio

1. Alle operazioni di voto possono assistere anche i rappresentanti di lista, i cui nominativi devono essere comunicati all'Ufficio elettorale dal responsabile della relativa lista, almeno quattro giorni prima dell'inizio delle votazioni; i rappresentanti devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista contraddistinta dalla medesima numerazione, non più di uno per seggio.

2. La scheda elettorale è predisposta con l'indicazione, in apposite caselle, delle denominazioni che servono ad individuare le varie liste, secondo l'ordine progressivo loro assegnato.

3. Il voto di lista deve essere espresso dall'elettore in modo non equivoco, con l'apposizione di un segno nello spazio apposito.

4. L'elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della lista votata, scrivendo il nominativo del relativo candidato nello spazio apposito.

5. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno sulla lista prescelta, ma abbia scritto un nominativo appartenente ad una lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto.

6. Nei casi di omonimia sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del candidato prescelto.

7. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.

8. In caso di contestazione di un voto, il presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il componente del seggio o il rappresentante di lista che ha sollevato la contestazione formula il suo rilievo nell'apposito verbale. La Commissione elettorale decide in merito.

9. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli eletti.

Articolo 89 – Attribuzione dei seggi

1. L'attribuzione alle varie liste dei seggi per i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, pari al 15% dei componenti di ciascun Consiglio di corso di studio alla data di indizione delle elezioni, con arrotondamento all'unità superiore, avviene su base proporzionale.

A tale scopo, la Commissione elettorale:

a) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi di lista riportati nei singoli seggi elettorali;

- b) determina il totale dei voti validi riportati da tutte le liste e divide tale totale per i seggi da attribuire, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale;
 - c) assegna ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; nel caso in cui non venissero assegnati tutti i seggi, i seggi residui verranno assegnati alle liste che hanno riportato resti maggiori. In caso di parità dei resti, l'attribuzione del seggio viene effettuata per sorteggio.
3. All'interno di ciascuna lista i seggi conseguiti vengono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
 4. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
 5. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 90 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'ordine di preferenza.
2. In caso di esaurimento della graduatoria si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo B – Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio con un numero di studenti non superiore a cinquecento

Articolo 91 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per ciascun Consiglio di corso di studio tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti al rispettivo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo per ciascun Consiglio di corso di studio tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al rispettivo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 92 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio con un numero di studenti non superiore a cinquecento sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Il decreto di indizione contiene l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi.
3. Il rettore fissa le date delle votazioni nel periodo compreso tra il centonovantesimo e il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Articolo 93 – Commissione elettorale

1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:
 - a) un docente, che la presiede;
 - b) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;
 - c) uno studente, designato dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico.
2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 94 – Presentazione delle candidature

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio con un numero di studenti non superiore a cinquecento, le candidature possono essere presentate non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
2. L'Ufficio elettorale provvederà a rendere noto l'elenco dei candidati, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. I nominativi dei candidati di cui al precedente comma 2 saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

Articolo 95 – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 30 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto sulla base di una dichiarazione scritta dell'Ufficio elettorale, riportata nel verbale delle operazioni di voto.
3. L'elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.

Articolo 96 – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da:
 - a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;

b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all'Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.

2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.

3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.

4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.

5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.

Articolo 97 – Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.

2. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione dello studente eletto.

3. Risulterà eletto un numero di candidati pari al 15% dei componenti di ciascun Consiglio di Corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico alla data di indizione delle elezioni, con arrotondamento all'unità superiore, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria finale.

4. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.

5. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 98 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale, a condizione che lo stesso abbia ottenuto un voto.

2. In caso di esaurimento della graduatoria si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo C – Elezione del presidente del Consiglio di corso di studio

Articolo 99 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio di corso di studio alla data di indizione delle elezioni.

2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori di ruolo a-tempo pieno che fanno parte del Consiglio di corso di studio alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 100 – Operazioni di voto

1. L'elezione del presidente del Consiglio di corso di studio avviene, su invito del rettore, nella prima seduta utile appositamente convocata, almeno cinque giorni prima della stessa, anche attraverso posta elettronica, dal decano dei professori ordinari che fanno parte del Consiglio di corso di studio.

2. La seduta è presieduta dal decano, il quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.

4. Il Consiglio di corso di studio elegge il presidente, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.

5. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.

6. Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano che provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.

7. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 101 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, convoca un'apposita seduta del Consiglio di corso di studio in modo che il presidente venga eletto entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.

2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Titolo VIII – Elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di specializzazione e del direttore della Scuola di specializzazione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto

Capo A – Elezione dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di specializzazione

Articolo 102 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di specializzazione, tutti gli specializzandi regolarmente iscritti alla rispettiva Scuola di specializzazione alla data

di indizione delle elezioni.

Articolo 103 – Operazioni di voto

1. L'elezione dei rappresentanti degli specializzandi sono indette, su invito del rettore, dal direttore della Scuola di specializzazione, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore predispose le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. È compito del direttore convocare, anche attraverso posta elettronica, l'assemblea degli aventi diritto al voto per l'elezione dei rappresentanti degli specializzandi, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni.
4. L'assemblea sarà presieduta dallo specializzando più anziano per anno di iscrizione alla Scuola e, a parità di anno di iscrizione, dallo specializzando con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente dell'assemblea designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
5. Per la validità dell'assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.
6. La predetta assemblea elegge i rappresentanti degli specializzandi, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulterà eletto un numero di rappresentanti pari al 15% dei componenti del Consiglio della scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni, con arrotondamento all'unità superiore, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria finale.
7. A parità di voti risulterà eletto lo specializzando più anziano per anno di iscrizione alla Scuola; in caso di ulteriore parità, lo specializzando con maggiore anzianità anagrafica.
8. Il presidente dell'assemblea provvederà a trasmettere la delibera contenente l'esito della votazione al direttore, che proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
9. È compito del direttore decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; il direttore decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
10. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 104 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo B – Elezione del direttore della Scuola di specializzazione

Articolo 105 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio della scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio della scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 106 – Operazioni di voto

1. L'elezione del direttore della Scuola di specializzazione avviene, su invito del rettore, nella prima seduta utile appositamente convocata, almeno cinque giorni prima della stessa, anche attraverso posta elettronica, dal decano dei professori ordinari che fanno parte del Consiglio della scuola di specializzazione.
2. La seduta è presieduta dal decano, il quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.
4. Il Consiglio della scuola di specializzazione elegge il direttore, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
5. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
6. Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano che provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
7. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 107 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, convoca un'apposita seduta del Consiglio della scuola di specializzazione in modo che il direttore venga eletto entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Titolo IX – Elezione del coordinatore del dottorato di ricerca

Articolo 108

1. L'individuazione del coordinatore del dottorato di ricerca è disciplinata dal regolamento per gli studi di dottorato di ricerca.

Articolo 109 – Operazioni di voto (abrogato)

Articolo 110 – Anticipata cessazione dalla carica (abrogato)

Titolo X – Elezione del direttore del Centro di ricerca

Articolo 111 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio del centro alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio del centro alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 112 – Operazioni di voto

1. L'elezione del direttore del Centro di ricerca avviene, su invito del rettore, nella prima seduta utile appositamente convocata, almeno cinque giorni prima della stessa, anche attraverso posta elettronica, dal decano dei professori ordinari che fanno parte del Consiglio del centro.
2. La seduta è presieduta dal decano, il quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.
4. Il Consiglio del centro elegge il direttore, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
5. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
6. Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano che provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
7. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 113 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, convoca un'apposita seduta del Consiglio del centro in modo che il direttore venga eletto entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Titolo XI – Norme comuni

Articolo 114 – Schede elettorali

1. Le schede elettorali, distinte per ciascuna categoria di elettori, devono recare il timbro dell'Università e la firma del presidente o del segretario del seggio elettorale da apporre prima dell'inizio delle votazioni.
2. Sono nulle le schede elettorali:
 - a) che non siano quelle consegnate all'elettore dal componente del seggio o che non risultino bollate e firmate dal presidente o dal segretario;
 - b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c) che, nelle elezioni studentesche, esprimano il voto per più di una lista o non offrano la possibilità di individuare la lista prescelta.

Articolo 115 – Svolgimento delle votazioni e operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di voto si svolgono in un unico giorno, ad eccezione di quelle studentesche che si svolgono, di norma, in due giorni. Per queste ultime elezioni, le operazioni di scrutinio avranno luogo il giorno successivo.
2. All'orario di chiusura, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.
3. I componenti del seggio elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, assicurano il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e la custodia dei materiali di voto fino al completamento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Articolo 116 – Elezioni studentesche

1. Tutte le elezioni delle componenti studentesche devono svolgersi durante il periodo delle attività didattiche.
2. In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni studentesche prosegue regolarmente l'attività didattica dell'Ateneo, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che dovranno essere rinviati. Sono, altresì, sospese le lezioni che dovrebbero tenersi nelle aule adibite a seggi elettorali.

116 bis - Elezioni delle rappresentanze in Senato accademico

In base a quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, lettera b), dello Statuto di Ateneo, nel caso in cui, alla data di indizione delle elezioni, il numero dei dipartimenti risulti uguale o inferiore a 18, non si procede alle elezioni dei rappresentanti dei direttori di dipartimento.

Articolo 117 – Modalità di voto

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. È possibile esprimere una sola preferenza.
3. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
4. Per le elezioni studentesche, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.

Articolo 118 – Operazioni di voto

1. Il giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, i componenti del seggio si riuniscono per ricevere il materiale necessario all'esercizio del diritto di voto (schede, registri, liste dei votanti, materiale di cancelleria, etc.).
2. È compito del presidente del seggio controllare la presenza nel seggio elettorale delle cabine e di tutto quanto si renda indispensabile per assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.
3. Al seggio non possono accedere più di tre elettori contemporaneamente. Coloro che hanno votato devono lasciare il seggio subito dopo la votazione.
4. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, mediante:
 - a) la consegna da parte dell'elettore di un documento valido di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente di guida) al presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità;
 - b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nell'elenco dei votanti;
 - c) la consegna all'elettore, da parte del presidente o di uno dei componenti del seggio, della scheda elettorale;
 - d) l'entrata dell'elettore nella apposita cabina e l'indicazione sulla scheda, da parte dello stesso, della propria scelta di voto;
 - e) la successiva chiusura della scheda, la riconsegna della medesima al presidente o ad uno dei componenti del seggio, che la introdurrà nell'apposita urna sigillata;
 - f) l'annotazione dell'avvenuta votazione, con la firma dell'elettore, sull'apposita colonna dell'elenco dei votanti.
5. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto.
6. Quando l'impedimento non sia evidente deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il presidente del seggio ne prende nota nel verbale.

Articolo 119 – Elettorato e incompatibilità

1. In materia di elettorato, attivo e passivo, e di incompatibilità, oltre a quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento elettorale, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.
2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo colui che si trovi sospeso a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
3. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche indicate nello Statuto. Tale incompatibilità opera al momento dell'assunzione della funzione e determina il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, deve produrre una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina.

Articolo 120 – Elezioni conseguenti all'anticipata cessazione dalla carica

1. Con riferimento alle cariche di direttore di dipartimento, di presidente di corso di studio, di direttore di scuola di specializzazione e di coordinatore di dottorato di ricerca, nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, l'eletto assume la carica a far data dal decreto di nomina e la mantiene per quattro anni a partire dall'anno accademico successivo alla votazione.

Articolo 121 – Norma transitoria

1. (*abrogato*)
2. In prima applicazione, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, ogni altra elezione che si dovesse rendere necessaria per l'attivazione di organi previsti dallo Statuto si terrà secondo un calendario stabilito dal rettore.
3. Al fine di procedere all'attivazione della consulta degli studenti di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto di Ateneo, in deroga all'art. 33 *bis* del presente regolamento, in prima applicazione l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i rappresentanti degli studenti in carica, alla data di indizione delle elezioni, nella rispettiva Commissione paritetica dipartimentale o di struttura didattica speciale.

